

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Nuovo testo C. 326 Stefani e abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 120

##### RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su «La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (Small Business Act)». Doc. XII, n. 194 (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio*) ..... 123

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 10 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

##### **La seduta comincia alle 12.45.**

**Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.**

**Nuovo testo C. 326 Stefani e abb.**

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive, il provvedimento recante «Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi» (C. 326 e abb.). Il testo unificato elaborato dalla X Commissione modifica la disciplina relativa a platino, palladio, oro e argento, attual-

mente contenuta nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 – adottato sulla base della delega conferita dall'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997) – e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, recante il relativo regolamento di attuazione. La proposta di legge intende intervenire a difesa delle imprese italiane e del *made in Italy*, al fine di tutelare l'arte orafa nazionale e impedire, tra l'altro, il fenomeno connesso all'esportazione di prodotti impropriamente muniti della marchiatura peculiare degli oggetti fabbricati in Italia, ma che, in realtà, risultano realizzati, in imitazione, in Paesi fuori dallo spazio economico europeo.

La proposta consta di 42 articoli, suddivisi in 14 Capi. Il Capo I, composto dall'articolo 1, reca le definizioni, che ricalcano sostanzialmente quelle contenute nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, salvo l'inserimento della definizione di «lega», la riformulazione della definizione di «titolo» e la modificazione di quella del «marchio di identificazione», il quale viene definito

quale impronta identificativa del soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale delle materie prime, dei semilavorati o degli oggetti in metallo prezioso; il marchio di identificazione viene quindi identificato come « marchio di artefice », se concesso ad una impresa che esercita, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di oggetti in metallo prezioso e come « marchio di responsabilità » se concesso ad una impresa che esercita l'attività di produzione, importazione o commercializzazione di metalli preziosi allo stato di materie prime, di importazione di semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o di commercio di prodotti finiti di fabbricazione altrui dei quali intende garantire direttamente la rispondenza del titolo.

Il Capo II (articoli 2-9), reca la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, rinviando ad un apposito regolamento di attuazione la fissazione delle tecniche di apposizione dei marchi di identificazione e del titolo. In tale ambito, è stata introdotta la possibilità di procedere a una marchiatura degli oggetti diversa dalla punzonatura, da realizzarsi mediante l'utilizzazione di apparecchi laser, in modo da rendere l'operazione più rapida ed economica a vantaggio della competitività delle aziende. Segnala, inoltre, quale novità, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, in base alla quale le materie prime, i semilavorati e gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica, oltre a dover essere a titolo legale, recare l'indicazione in millesimi e il marchio di identificazione assegnato all'importatore – come già previsto dal vigente articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 251/99 – devono riportare altresì « l'indicazione del Paese di origine », secondo modalità fissate con regolamento. L'articolo 9 reca norme relative al giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Il Capo III (articoli 10-11), prevede che presso ogni Camera di commercio sia tenuto un elenco degli assegnatari dei metalli preziosi, al quale devono iscriversi le imprese che esercitano, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di oggetti in metallo prezioso, le imprese che producono, importano o commercializzano materie prime di metalli preziosi e le imprese che importano semilavorati o oggetti in metallo prezioso.

Il Capo IV (articoli 12-16), reca disposizioni in materia di marchio di identificazione, prevedendo, tra l'altro, che la Camera di commercio, non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione all'elenco degli assegnatari dei metalli preziosi, assegni all'impresa richiedente il numero caratteristico del marchio di identificazione e faccia eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso. Al regolamento di attuazione è demandato il compito di definire i criteri e le modalità di stampa delle matrici per garantire sicurezza e uniformità su tutto il territorio nazionale. L'assegnazione del marchio di identificazione è soggetta ad un versamento, a favore della Camera di commercio competente, di un diritto di saggio e di marchio il cui importo sarà stabilito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Il Capo V (articolo 17), consente – in aggiunta al marchio di identificazione – l'apposizione dei marchi tradizionali di fabbrica, o di sigle particolari, sempre che non contengano alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli e con il marchio medesimo.

Il Capo VI (articolo 18), reca disposizioni in materia di analisi da parte di laboratori indipendenti.

Il Capo VII (articoli 19-20), reca disposizioni in materia di oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mista.

Il Capo VIII (articoli 21-25), reca disposizioni in materia di responsabilità degli operatori, stabilendo, tra l'altro, che i titolari di marchi di responsabilità appon-

gono il proprio marchio di identificazione nella loro sede, e che gli stessi titolari, previa autorizzazione scritta e sotto la loro responsabilità, possano far apporre il proprio marchio di identificazione al soggetto, in possesso del marchio di artefice, che ha fabbricato l'oggetto. Viene inoltre previsto che nei documenti che accompagnano le vendite di semilavorati e di oggetti di metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo debba essere indicato il Paese di origine.

Il Capo IX (articoli 26-28), reca disposizioni in materia di vigilanza, da parte del personale delle Camere di commercio, sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi.

Il Capo X (articoli 29-32), reca disposizioni in materia di laboratori di saggio e di analisi, stabilendo, in modo innovativo rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente, che tutti i laboratori che effettuano le analisi prescritte sugli oggetti in metallo prezioso devono risultare comunque accreditati quali laboratori di prova per la determinazione del titolo dei metalli preziosi da un organismo aderente all'Ente europeo di accreditamento (EA) e devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con imprese assegnatarie del marchio di identificazione. La vigilanza e il controllo su tutti i laboratori sono esercitati dall'organismo che ha provveduto al loro accreditamento. Le analisi sono eseguite con i metodi prescritti dal regolamento di attuazione e non danno luogo ad alcun indennizzo.

Il Capo XI (articolo 33) stabilisce che per garantire la conformità alle disposizioni della legge sono ammesse certificazioni aggiuntive e il fabbricante o il suo mandatario ha facoltà di richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio oppure da un organismo di certificazione accreditato dall'EA competente per il settore produttivo dei metalli preziosi.

Il Capo XII (articoli 34-36) reca le disposizioni sanzionatorie, introducendo

nuove fattispecie di sanzioni amministrative pecuniarie. Una rilevante novità è rinvenibile nell'articolo 35, ai sensi del quale i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative sono destinati a confluire in un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per esser poi devoluti, in misura paritaria, per il finanziamento dell'attività di vigilanza e per la realizzazione di iniziative di promozione e sviluppo della qualità nel settore orafa, gioielliero e argentiero, sulla base di un programma predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore. L'articolo 36 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il borsino dell'oro usato.

Il Capo XIII (articolo 38) istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Comitato nazionale dei metalli preziosi.

Infine, il Capo XIII (articoli 39-42), reca le norme transitorie e finali, disponendo l'abrogazione sia del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sia del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, e prevedendo al contempo l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un nuovo regolamento di attuazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.50.**

#### **RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO**

*Martedì 10 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su «La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (Small Business Act)».**

**Doc. XII, n. 194.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2009.

Sandro GOZI (PD) sottolinea, come ha già avuto modo di evidenziare nell'intervento svolto lo scorso 4 febbraio, il rilievo del documento in esame, anche tenuto conto del fatto che il 99 per cento delle imprese europee è di piccole o medie dimensioni e che esse rappresentano il 70 per cento del PIL europeo. Inoltre, il Parlamento italiano può svolgere un'azione incisiva, anche considerato che il Commissario europeo per l'impresa e l'industria Verheugen ha affermato che vi sono ampi margini di modifica dell'atto.

Tra gli aspetti più rilevanti rientra una verifica sulla possibilità di ridurre l'IVA per le piccole e medie imprese. In relazione al brevetto comunitario, essendo ormai superati gli ostacoli tecnici, rimane l'ostacolo politico rappresentato dalla questione linguistica. Auspica una soluzione rapida che preveda un numero limitato di lingue per la registrazione, evitando di fare una battaglia linguistica vista la specificità del settore. Ritiene inoltre importanti la riduzione degli oneri per le microimprese, misure volte a favorire l'accesso al credito e la lotta alla contraffazione, fenomeno che colpisce soprattutto le imprese che hanno idee innovative.

Sottolinea quindi come appaiano del tutto insufficienti le risorse disponibili in sede comunitaria per il rilancio delle PMI – che costituiscono la spina dorsale dell'economia italiana – ricordando a tale proposito lo stanziamento di 30 miliardi previsto dalla BEI, di cui 15 disponibili entro il 2010 e 15 entro il 2011.

Richiama poi il tema della libera circolazione di imprese e lavoratori nel mer-

cato unico, anche in relazione a quanto avvenuto recentemente a Inghilterra, nel Lincolnshire, dove operai britannici sono scesi in sciopero per protestare contro un'azienda italiana che avrebbe assunto tecnici specializzati provenienti dal nostro Paese. Si tratta di tendenze che, ove non contrastate, rischiano di vanificare cinquant'anni di integrazione europea. Si tratta di una preoccupazione che dovrebbe trovare esplicita espressione da parte della XIV Commissione.

Per quanto concerne più direttamente la situazione italiana, occorre innanzitutto tenere conto delle esigenze di certezza giuridica per le PMI ed evitare quindi che disposizioni ad esse riferite entrino in vigore con tempi differenti nei diversi paesi europei; una disomogeneità temporale nell'applicazione di misure danneggerebbe le aziende nazionali, che come è noto, sono più del doppio di quelle francesi e tedesche e danno lavoro a 3,6 milioni di occupati.

Il documento in esame non prevede impegni legislativi e occorrerà pertanto un forte impegno politico per tradurre i principi enunciati in misure di dettaglio; ritiene importante vigilare, in tale contesto, che le proposte di direttive rientranti nel pacchetto PMI vadano nella direzione di una maggiore semplificazione, limitando al minimo le regole aggiuntive.

Invita quindi a riflettere su una verifica del funzionamento degli sportelli unici per valutare se i comuni riescono a venire incontro alle esigenze delle imprese o se sia invece necessario pensare ad un accentramento a livello regionale di tali strutture per garantire rapidità e efficacia di intervento.

Occorre inoltre incrementare la partecipazione delle imprese italiane agli appalti comunitari, che rappresentano circa il 16 per cento del PIL dell'UE. Attualmente le aziende nazionali vi hanno accesso in maniera limitata, a causa di carenza di informazione e di difficoltà procedurali; ritiene importanti, a tale proposito, lo sviluppo dei bandi elettronici e lo sviluppo di forme di assistenza specifica alle imprese.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva che, in base alla normativa europea vigente, una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro. Una piccola impresa è invece definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro. Alla luce di tali indicazioni chiede chiarimenti in ordine ai dati italiani, se debbano cioè essere riferiti alle piccole e medie imprese nel loro complesso.

Con riferimento quindi all'esiguità delle risorse destinate alle PMI, richiamata dall'onorevole Gozi, sottolinea come il collega Gottardo abbia a sua volta evidenziato, in sede di esame del programma legislativo della Commissione europea per il 2009, l'esiguità del contributo finanziario diretto del bilancio UE a sostegno delle piccole e medie imprese. L'esigenza di destinare più ampie risorse a tale ambito produttivo è certamente una esigenza prioritaria, che merita di essere sottolineata.

Jean Leonard TOUADI (PD) segnala che, sulla base dei dati forniti da Confindustria nell'ambito di una audizione svoltasi lo scorso 19 novembre presso la Commissione Industria del Senato, l'Italia sarebbe il Paese europeo con il più alto numero di piccole e medie imprese. Solo nel settore manifatturiero si tratterebbe di 518.000 aziende, un numero che è due volte quello dei francesi e due volte e mezzo quello dei tedeschi. Confindustria ha inoltre sottolineato il rilievo dello *Small business Act*, evidenziando come, nonostante il grande patrimonio delle piccole e medie imprese, che contraddistingue il nostro Paese, nonostante l'aver sempre riconosciuto il suo ruolo importante di spina dorsale dell'economia, di realtà capace di creare posti di lavoro e benessere non si è ancora provveduto a mettere in campo una politica economica a misura di piccola industria. Confindustria poneva inoltre l'accento sull'opportunità che lo

*Small business Act* rappresenti l'occasione per dare definitiva concretezza a una politica che, riconoscendo le specificità delle piccole e medie imprese italiane, le metta nelle condizioni di essere più competitive.

Concorda quindi con le osservazioni dell'onorevole Gozi, soffermandosi in particolare sulla necessità di procedere ad una semplificazione delle procedure, anche attraverso il riordino della disciplina in materia di sportello unico per le attività produttive, come anche di adottare a favore delle PMI misure volte a ridurre gli oneri e ad agevolare l'accesso al credito, soprattutto in una fase di crisi economica quale è quella attuale.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di insistere affinché il Governo – come richiesto anche da Confindustria – istituisca presso il Ministero per lo sviluppo economico un Tavolo per le politiche per le piccole imprese, che non sia attivato sotto forma di misura emergenziale, ma come sede permanente di confronto e di elaborazione delle politiche riguardanti le PMI.

Si sofferma poi sul tema dell'energia, che giudica di rilievo prioritario. Tra i fattori competitivi che penalizzano le imprese italiane c'è infatti un costo dell'elettricità superiore a quello degli altri paesi europei. Sempre sulla base dei dati forniti da Confindustria, si stima che le imprese italiane continuino a scontare un prezzo dell'energia superiore del 30 per cento rispetto alle colleghe estere. E questo è vero soprattutto per le imprese più piccole. Potrebbe essere utile, a questo riguardo, valorizzare le forme di acquisto aggregato di energia elettrica e metano attraverso i consorzi di piccole e medie imprese, equiparandoli al trattamento fiscale riservato ai grandi consumatori.

Concorda, infine, con quanto segnalato dall'onorevole Gozi in ordine alla necessità di prevedere politiche di assistenza specifica alle PMI che facilitino il loro accesso al sistema degli appalti pubblici.

Enrico FARINONE (PD) si riserva di intervenire in maniera più completa in

una seduta successiva limitandosi per il momento a sottolineare alcuni aspetti, in parte già toccati dai colleghi che lo hanno preceduto. In primo luogo rileva l'importanza del tema della libertà di circolazione, posto che quanto avvenuto nel Lincolnshire rappresenta una grave minaccia per la costruzione dell'Unione europea e che occorre evitare che, a causa della crisi economica in atto, prevalga una politica protezionistica. Auspica che nel prossimo vertice straordinario europeo si sviluppi una maggiore concertazione delle politiche per fronteggiare la crisi. Ritiene in secondo luogo necessaria un'analisi delle proposte legislative che derivano dallo *Small business Act*, con particolare riferimento al regolamento sull'esenzione generale per categoria riguardo agli aiuti di Stato. Occorrerà in proposito garantire che gli aiuti previsti siano erogati in maniera tempestiva dal Governo.

Antonio RAZZI (IDV) richiama l'attenzione dei colleghi sull'esito positivo del referendum tenutosi in Svizzera domenica 8 febbraio avente ad oggetto la libertà di circolazione dei lavoratori tra l'Unione europea e la Confederazione. Si tratta di un risultato importante, che ha registrato la sola opposizione del Canton Ticino.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, prende atto della ricchezza del contributo fornito dai colleghi al dibattito e ritiene di poter rispondere subito ad alcune delle osservazioni formulate, riservandosi di intervenire successivamente sulle ulteriori questioni evidenziate.

Sottolinea in primo luogo l'estrema disomogeneità della situazione delle PMI al nord e al sud del Paese, richiamando, a titolo di esempio, la diversità nell'accesso al credito, che risulta assai più difficile nelle regioni meridionali.

Osserva quindi, concordando sul punto con i colleghi, che occorre che il Governo si impegni per tradurre in disposizioni efficaci le previsioni dello *Small business Act*; è tuttavia necessario, contemporaneamente, che le istituzioni europee procedano nel senso di una minore burocratiz-

zazione e semplificazione delle procedure, che rischiano altrimenti di vanificare, almeno in parte, gli sforzi degli Esecutivi nazionali. Si pensi, ad esempio, alla complessità delle procedure e ai costi elevati necessari per la registrazione di un marchio europeo, condizione gravosa soprattutto per le aziende di piccole dimensioni.

Sul tema della lotta alla contraffazione ritiene che occorra combattere innanzitutto il fenomeno in ambito nazionale, prima di erigere barriere contro Paesi come la Cina o l'India. La Regione Campania registra infatti un triste primato sotto tale profilo.

Su altri versanti il nostro Paese offre modelli positivi. In tema, ad esempio, di libera circolazione e di integrazione delle risorse italiane con quelle di un altro Paese europeo, richiama il caso di un'azienda di Nola, in provincia di Napoli, che produce divani per grandi centri commerciali con legname prodotto e lavorato nelle proprie aziende rumene e assemblato in Italia.

Concordando quindi con quanto rilevato dall'onorevole Gozi, il documento in esame non fissa specifici impegni legislativi ed occorre quindi sensibilizzare l'opinione pubblica e le forze politiche sul fatto che le PMI sono una risorsa prevalente e fondamentale per il nostro Paese. Condivide altresì quanto evidenziato dal collega Touadi circa la necessità che il Tavolo per le politiche per le piccole imprese istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico abbia carattere permanente e sia aperto alle esigenze del tessuto produttivo del territorio.

Passando quindi al tema dell'energia, è nota la sofferenza delle aziende italiane rispetto alle concorrenti estere. Vi sono sul punto solo due soluzioni, a suo avviso: l'introduzione dell'energia nucleare e gli investimenti in energie alternative. Ricorda in proposito che mentre la Spagna ha utilizzato tutte le risorse messe a disposizione dall'Unione europea per gli impianti fotovoltaici, l'Italia ha sinora fatto ricorso solamente a 120 kw/h rispetto ai 1.200 kw/h disponibili. Anche su questi

temmi potrebbe essere utile una adeguata sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Si sofferma quindi sul tema dell'accesso trasparente alle procedure europee di appalti. Si tratta di un problema particolarmente evidente per le imprese meridionali, che spesso deve essere attribuito piuttosto alla responsabilità delle pubbliche amministrazioni che degli imprenditori. Si deve registrare in questo ambito anche il frequente intervento della magistratura, con effetti spesso molto pesanti per le aziende. Cita il caso della società Impregilo, cui la magistratura napoletana, a fronte di presunte irregolarità, avrebbe sequestrato gli edifici costruiti e la somma di 750 milioni di euro. La società, date le notevoli dimensioni, ha potuto reggere il peso di tale situazione; è tuttavia evidente che piccole o medie aziende non sarebbero in grado di fare fronte ad interventi di questa entità.

Ricorda infine l'opportunità di ampliare l'istruttoria della Commissione ad

altri atti, quali, in particolare, la proposta di direttiva in materia di aliquote IVA ridotte, nonché la proposta di regolamento che definisce lo Statuto della Società privata europea.

Auspica, in conclusione, che si possa pervenire alla formulazione di un parere ampiamente condiviso, che possa fornire un positivo apporto alle iniziative del Governo italiano.

Mario PESCANTE, *presidente*, rileva come il tenore del dibattito svoltosi e la convergenza delle osservazioni formulate pongono i presupposti per la formulazione di una posizione condivisa da tutte le forze politiche in Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**